

Regolamento Unico di gestione dei Fondi Comuni di Investimento Aperti

Eurizon PIR Italia Obbligazioni

Eurizon PIR Italia 30

Eurizon PIR Italia Azioni

Valido a decorrere dal 25 ottobre 2024

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

<p>Denominazione, tipologia e durata dei Fondi</p>	<p>OICVM (di seguito i “Fondi” o, con riferimento a ciascun fondo, il “Fondo”) denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eurizon PIR Italia Obbligazioni (in breve PIR Italia Obbligazioni) • Eurizon PIR Italia 30 (in breve PIR Italia 30) • Eurizon PIR Italia Azioni (in breve PIR Italia Azioni) <p>Per tutti i Fondi sono previste tre Classi di quote, definite quote di “Classe PIR”, quote di “Classe NP” e quote di “Classe I”, che presentano le caratteristiche indicate nella Parte B) del presente Regolamento di gestione.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.</p> <p>Tutte le quote appartenenti alla stessa classe di ciascun Fondo hanno uguale valore e uguali diritti.</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga.</p> <p>L'esercizio contabile di ciascun Fondo ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di giugno di ogni anno.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 22, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA. Sito Internet: www.eurizoncapital.com</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “<i>Institutional Services-Depositary Services</i>”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p>

	<p>L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.</p> <p>Sito Internet: www.statestreet.com/it/it</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota di ciascun Fondo, distinto nelle tre classi, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane.</p> <p>Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com</p> <p>Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte comune a tutti i Fondi

- 1 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
 - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) quote di FIA chiusi;
 - l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
- 2 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 3 I Fondi sono denominati in euro.
- 4 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio "*WM/Refinitiv*", calcolati da "*Refinitiv Benchmark Services Limited*" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili giornalmente da "*Refinitiv*". In caso di mancata rilevazione dei tassi "*WM/Refinitiv*", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
- 5 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 6 Nella gestione dei Fondi la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti di cui all'articolo 1.2, Parte specifica relativa a ciascun Fondo, comma 2, del presente Regolamento (cc.dd. "*investimenti qualificati*"), nell'ambito della c.d. "*quota libera*" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati). In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 7 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

- 8 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici di ciascun Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
- effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
 - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
- 9 Il Fondo può inoltre:
- a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "*best execution*". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
 - c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- 10 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- 11 Ai fini del presente Regolamento, i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:

<i>Definizione</i>	<i>Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo</i>
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

- 12 Ai fini del rispetto dei limiti indicati nella parte specifica del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza (metodo degli impegni).

1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

1.2.1 Eurizon PIR Italia Obbligazioni

- 1 Il Fondo, di tipo obbligazionario, adotta una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane, secondo quanto previsto al successivo comma 2.
- 2 Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.
Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui al presente comma risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.
- 3 Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
- 4 Gli investimenti, in conformità a quanto previsto al precedente comma 2, sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria. È escluso l'investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di altri strumenti finanziari sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati principalmente da emittenti societari.
- 5 La durata media finanziaria (*duration*) del Fondo è compresa tra 1,5 e 6,5 anni. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 30% delle attività del Fondo.
- 6 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in FIA chiusi quotati e non quotati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività.
- 7 Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati (compresi gli investimenti in FIA chiusi non quotati) non possono complessivamente superare il 10% delle attività del Fondo.
- 8 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 6, del presente Regolamento.
- 9 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Nella selezione degli strumenti finanziari (compresi gli OICR) vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. "*Environmental, Social and corporate Governance factors*" - fattori ESG).
- 10 In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

1.2.2 Eurizon PIR Italia 30

- 1 Il Fondo, di tipo bilanciato obbligazionario, adotta una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane, secondo quanto previsto al successivo comma 2.
- 2 Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.
Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui al presente comma risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.
- 3 Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
- 4 Gli investimenti, in conformità a quanto previsto al precedente comma 2, sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati prevalentemente da emittenti societari.
- 5 La durata media finanziaria (*duration*) del Fondo è compresa tra 1 e 6 anni. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 30% delle attività del Fondo.
- 6 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività;
 - in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività.
- 7 Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati (compresi gli investimenti in FIA chiusi non quotati) non possono complessivamente superare il 10% delle attività del Fondo.
- 8 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 6, del presente Regolamento.
- 9 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi. Nella selezione degli strumenti finanziari (compresi gli OICR) vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. "*Environmental, Social and Corporate governance factors*" - fattori ESG).
- 10 In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

1.2.3 Eurizon PIR Italia Azioni

- 1 Il Fondo, di tipo azionario, adotta una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane, secondo quanto previsto al successivo comma 2.
- 2 Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.
Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell'attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui al presente comma risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.
- 3 Il Fondo può investire fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
- 4 Gli investimenti, in conformità a quanto previsto al precedente comma 2, sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria.
- 5 L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 30% delle attività del Fondo.
- 6 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in FIA chiusi quotati e non quotati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% delle attività.
- 7 Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati (compresi gli investimenti in FIA chiusi non quotati) non possono complessivamente superare il 10% delle attività del Fondo.
- 8 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 6, del presente Regolamento.
- 9 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Nella selezione degli strumenti finanziari (compresi gli OICR) vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. "*Environmental, Social and Corporate governance factors*" - fattori ESG).
- 10 In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il Fondo rientra inoltre tra gli investimenti qualificati di cui all'art. 1, comma 89, della predetta Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere effettuati da parte degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, come individuati rispettivamente ai commi 88 e 92 della citata Legge come successivamente modificata e integrata.

1.3 Caratteristiche delle Classi di quote

- 1 Per tutti i Fondi sono previste tre Classi di quote, definite quote di “Classe PIR”, quote di “Classe NP” e quote di “Classe I”.
- 2 Le quote di “Classe PIR” sono finalizzate esclusivamente all’investimento nei Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) e pertanto:
 - possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano;
 - possono essere intestate ad un unico soggetto;
 - possono essere sottoscritte, in ciascun anno solare, per un importo non superiore a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro.
- 3 Le quote di “Classe NP” possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori, fatto salvo quanto previsto nella Parte C), Paragrafo I.1, numero 14, del presente Regolamento. Tali quote possono essere intestate anche a più soggetti (c.d. cointestatari) e non prevedono importi massimi di sottoscrizione.
- 4 Le quote di “Classe I” possono essere sottoscritte esclusivamente dai “clienti professionali”, come individuati dall’art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con esclusione delle persone fisiche. Le quote di “Classe I” si differenziano inoltre dalle quote di “Classe PIR” e dalle quote di “Classe NP” per il livello di provvigione di gestione applicato.

2. **PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE**

- 1 I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. **REGIME DELLE SPESE**

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- 1 Le quote di “Classe PIR” e le quote di “Classe NP” dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento appartengono al regime “*load*”, che prevede l’applicazione di una commissione di sottoscrizione. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull’ammontare delle somme investite, fissata nella misura dell’1,50%. Le quote di “Classe I” dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento appartengono al regime “*no load*”, che non prevede l’applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione. I rimborsi di tutte le Classi di quote dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento non sono gravati da commissioni.
- 2 Relativamente agli investimenti rateali effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo, la commissione di sottoscrizione è applicata su ciascun versamento del Piano.
- 3 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) diritti fissi, per un ammontare pari a 1 (uno) euro per ogni versamento in unica soluzione di importo inferiore o uguale a 500 (cinquecento) euro e per un ammontare pari a 5 (cinque) euro per ogni versamento in unica soluzione di importo superiore a 500 (cinquecento) euro;
 - b) diritti fissi, per un ammontare pari a 1 (uno) euro, per ogni versamento nell’ambito dei Piani di Accumulo;
 - c) spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all’eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - d) rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
 - e) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all’inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all’effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all’interessato;

f) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.

- 4 Sono a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall'utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell'ambito dei Piani di Accumulo; in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza. Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
- 5 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Spese a carico dei Fondi

1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono:

- la provvigione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo; la misura mensile della provvigione di gestione è pari a 1/12 dell'aliquota annua sotto riportata. La provvigione di gestione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento:

<u>FONDO</u>	<u>PROVVIGIONE DI GESTIONE</u> <u>ALIQUTA ANNUA</u>
PIR Italia Obbligazioni Classe PIR e Classe NP	1,00%
PIR Italia Obbligazioni Classe I	0,30%
PIR Italia 30 Classe PIR e Classe NP	1,40%
PIR Italia 30 Classe I	0,40%
PIR Italia Azioni Classe PIR e Classe NP	1,80%
PIR Italia Azioni Classe I	0,60%

- il costo per il calcolo del valore della quota di ciascun Fondo, nella misura massima dello 0,028% su base annua, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento;
- la provvigione di incentivo a favore della SGR ("modello a *benchmark*"), pari al 10% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° luglio di ogni anno ed il 30 giugno dell'anno successivo ("esercizio contabile") tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo.
La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nell'esercizio contabile e il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo.
Il calcolo della commissione è eseguito ogni giorno di valorizzazione, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'esercizio contabile precedente.
Ogni giorno di valorizzazione, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.
La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura di ciascun esercizio contabile.
La SGR avrà diritto a percepire tale provvigione di incentivo solo se qualsiasi sottoperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento subita nel periodo di riferimento della performance sia recuperata (c.d. recupero delle perdite). Il periodo di riferimento decorre dal 30 giugno 2022 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente, il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto anno precedente. Eventuali extraperformance possono essere utilizzate una volta sola per compensare le perdite pregresse.
Il parametro di riferimento è indicato per ciascun Fondo nella sottostante tabella:

FONDO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO
PIR Italia Obbligazioni	100% ICE BofA Italy Corporate All Maturities Custom Index
PIR Italia 30	60% ICE BofA Italy Corporate All Maturities Custom Index 20% FTSE Italia Mid Cap 10% MSCI World in euro 10% JP Morgan GBI Global in euro
PIR Italia Azioni	45% FTSE MIB 30% FTSE Italia Mid Cap 20% MSCI World in euro 5% Bloomberg US Treasury Bill in euro

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale dei Fondi.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

E' previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, per ciascun Fondo, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo del Fondo, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "*Regolamento Benchmark*"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa";

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,042% su base annua, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR “collegati”.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* (“FATCA”).
A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
 - versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 50 euro;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, pari ad almeno 50 euro.
3. La durata del Piano di Accumulo, a scelta del sottoscrittore, è compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 25 anni. Nel caso di un Piano con durata inferiore o uguale a 3 anni è prevista unicamente la cadenza mensile.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è pari a 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo SDD) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, la SGR considera abbandonato il Piano e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore allo 0,30% del valore complessivo del Fondo e/o a 250.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.